



COMUNE DI CUORGNE'

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Art. 4 Legge Regionale 1/12/2008 n. 32)

Approvazione – Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2009

Pubblicato sul B.U.R. n. del

Art. 1. - Istituzione della Commissione Locale per il paesaggio

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuornè, di seguito denominata “Commissione” ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n.32.
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, con il compito di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).
3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Cuornè
4. A seguito di specifiche successive convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. - Composizione della Commissione – Incompatibilità

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, secondo i criteri definiti all'art.4 della L.R. 4.12.2008 n. 32 e dalla Delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n.34-10229, successivamente modificata dalla Delibera della Giunta Regionale del 16.12.2008 n. 58-10313.
2. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di altra commissione comunale operante nel settore urbanistico-edilizio, né nel Comune di Cuornè né nei Comuni che aderiscono al servizio associato. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali nonché rispettivi fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, adottante e adottato, del Comune di Cuornè e dei Comuni aderenti al servizio associato. Parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 3. - Durata in carica della Commissione – Compensi

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata della Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta. La Commissione viene rinnovata entro 45 giorni dalla nomina della nuova Giunta Comunale.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.
4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per legge o regolamento.

Art. 4. - Funzionamento della Commissione

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione, si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Procedimento del Comune interessato ad ottenere il parere di competenza della Commissione. La convocazione viene firmata dal Presidente e consegnata a mano o inviata via fax o per posta elettronica. Copia della lettera di convocazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica del Comune interessato, il quale è tenuto a mettere a disposizione dei componenti della Commissione tutta la documentazione relativa alle istanze da esaminare.
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

4. La Commissione si riunisce in un ufficio del Municipio di Cuorgnè. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, che svolge anche le funzioni di segretario, con il compito di redigere il verbale della seduta.
6. Il verbale deve indicare la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
7. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.
8. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
9. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:
 - partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
 - partecipi in qualsiasi modo all'istanza sottoposta al parere della Commissione;
 - sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
 - sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
10. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal competente Ufficio del Comune di Cuorgnè;
11. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
12. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Art. 5 - Istruttoria delle pratiche

1. L'Amministrazione Comunale di Cuorgnè e dei singoli Comuni che aderiscono al servizio associato, individua, nell'ambito del competente ufficio, in base a quanto previsto negli

artt. 4 e 5 della L.241/90 e dei relativi regolamenti comunali, il Responsabile del Procedimento al fine di garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia edilizia-urbanistica.

2. L'Amministrazione Comunale di Cuornè attraverso il proprio personale, del competente ufficio, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni.

Art. 6 - Termini per l'espressione del parere e rilascio della autorizzazione

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e nel caso sia necessario un supplemento di istruttoria, non oltre la successiva seduta utile.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, comma 15° della L.R.56/77 e s.m.i. La Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La eventuale richiesta di integrazione comporta la sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.
4. Acquisito il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 3 comma 2 della L.R.32/2008, viene rilasciata dal Comune interessato.

Art. 7 - Norma transitoria e di rinvio

1. A seguito della abrogazione delle Commissioni decentrate ex art. 91. bis della L.R. 56/77 e s.m.i. disposta con la L.R.32/2008, sono riunite in capo alla sola Commissione Locale per il Paesaggio, tutte le competenze relative sia alle aree di vincolo ambientale ai sensi della L. 1497/1939 e della L. 431/1985, sia per interventi previsti dagli standard urbanistici nei Nuclei di Antica Formazione e nei Centri Storici.
2. Dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. gli interventi in vincolo ambientale ai sensi della L. 1497/1939 e della L.431/1985 dovranno avvalersi del parere della Soprintendenza, secondo le modalità e la tempistica previste nel Codice dei Beni Culturali, mentre gli altri interventi, già di competenza della Commissione decentrata ex art. 91 bis della L.R.56/77 sono sottoposti al parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
3. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.